

Prot. n. AIA/CRA/05/2006

Bologna, li 13/01/2006

**Oggetto: Parere su responsabile tecnico nelle imprese di smaltimento rifiuti.**

La Commissione Regionale per l'Artigianato presa visione del quesito inviato dalla CPA di Rimini in data 11/07/2005 prot. n. 13621 in merito all'oggetto, nella seduta del 21/12/2005 ha deciso quanto di seguito.

In attuazione di Direttive CEE in materia, il Decreto Legislativo del 5/2/1997 n. 22 disciplina la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi.

Più precisamente per "gestione" si deve intendere la raccolta, il trasporto, il recupero, e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura.

Rientra altresì nella sfera d'applicazione del Decreto lo stoccaggio, ossia l'attività consistente nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti.

Tutte queste attività possono definirsi come "prestazione di servizi", eventualmente configurabili come artigiane purchè siano rispettati i requisiti oggettivi e soggettivi dettati in materia di artigianato dalla legge quadro n. 443/85.

La possibilità per l'impresa artigiana di nominare un responsabile tecnico in possesso dei requisiti in vece del titolare è oramai ammessa unanimemente in via interpretativa per diverse tipologie di imprese artigiane esercenti attività impiantistiche.

L'articolo 2, comma IV, della legge quadro sull'artigianato n. 443/85, che recita testualmente:

"[...] è imprenditore artigiano colui che esercita *personalmente*, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana [...], viene interpretato estensivamente ammettendo la

sussistenza di un concetto di "immedesimazione", inteso come rapporto diretto del responsabile tecnico con la struttura operativa dell'impresa che integri un vincolo stabile e continuativo, con lo svolgimento di un costante controllo circa il rispetto della normativa tecnica vigente.

In tal senso si pronunciano la Circolare del Ministero Industria Commercio e Artigianato n. 3342/C del 22 giugno 1994, punti dal 4c) al 4f), per quanto riguarda le imprese di impiantistica, e così predisponendo anche la Circolare MICA 19/6/92 n. 3286/c per l'esercizio dell'attività di autoriparazione.

Giusto in tale materia però, il D.P.R. n. 558/99 all'art. 10 comma IV ha previsto che all'impresa artigiana venga applicata la dizione letterale dell'art. 2 comma IV della legge quadro n. 443/85.

Stante tale puntuale previsione normativa, anche questa CRA ha ritenuto opportuno modificare il proprio orientamento sulle imprese di autoriparazione per attenersi strettamente all'art. 2 comma IV della legge quadro n. 443/85.

Analogamente, nella fattispecie che qui si esamina, occorre verificare se le previsioni specifiche del Decreto Legislativo del 5/2/1997 n. 22 e l'altra normativa in materia lascino spazio o meno per un'interpretazione estensiva della legge quadro che consenta anche ai titolari di imprese artigiane di smaltimento rifiuti di avvalersi di un responsabile tecnico.

L'art. 28 del suddetto decreto subordina l'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti ad autorizzazione rilasciata dalla Provincia (delegata dalla Regione) competente per territorio entro novanta giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte dell'interessato. L'autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui all'articolo 2, ed in particolare *l'idoneità del soggetto richiedente*.

Ora, dato che soggetto richiedente può essere unicamente il titolare dell'impresa, parrebbe doversi desumere che solamente in capo ad esso deve valutarsi l'idoneità intesa come personale possesso dei requisiti.

L'iscrizione è regolata dal D.M. 28 aprile 1998, n. 406, e riguarda: trasporto rifiuti, bonifica siti, commercio rifiuti, impianti mobili (vedi allegato art. 30 punto 4), regolamento recante norme di attuazione di direttive dell'Unione Europea avente ad oggetto la disciplina dell'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, il quale fissa i criteri e le modalità di accertamento e di valutazione dei requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria delle imprese.

All'art. 6 comma I punto d) si legge che il Comitato nazionale per l'Albo "fissa i criteri e le modalità di accertamento e di valutazione dei requisiti professionali dei **responsabili tecnici**".

Spetta poi alle sezioni regionali e provinciali ricevere e istruire le domande di iscrizione all'Albo e deliberare sulle stesse.

L'art. 10 che stabilisce requisiti e condizioni per l'iscrizione all'Albo, sancisce che le imprese sono iscritte all'Albo nella persona del titolare, nel caso di impresa individuale, nelle persone dei soci amministratori delle società in nome collettivo, degli accomandatari delle società in accomandita semplice e degli amministratori muniti di rappresentanza in tutti gli altri casi; è il comma IV che ammette il principio che le imprese che fanno richiesta di iscrizione all'Albo devono nominare, a pena di improcedibilità della domanda, almeno un responsabile tecnico in possesso dei requisiti professionali stabiliti dal Comitato nazionale e dei requisiti stabiliti per il titolare o soci o amministratori.

L'art. 11 aggiunge che i requisiti di idoneità tecnica devono essere dimostrati mediante apposite certificazioni e consistono nella qualificazione professionale dei **responsabili tecnici**, risultante da idoneo titolo di studio, dall'esperienza maturata in settori di attività per i quali è richiesta l'iscrizione o conseguita tramite la partecipazione ad appositi corsi di formazione.

Infine, l'art. 12 riguardante il procedimento di iscrizione all'Albo afferma che la domanda di iscrizione deve essere corredata da precisa documentazione tra cui il nominativo del responsabile tecnico e la dichiarazione di accettazione dell'incarico, con firma autenticata, del responsabile tecnico.


Il Comitato nazionale per l'Albo, con deliberazione 16 luglio 1999, n. 3 ha anche fissato criteri e modalità di svolgimento dei corsi di formazione per responsabili tecnici, la cui professionalità deve consistere nell'esperienza acquisita come titolare o responsabile tecnico o direttore tecnico di impresa operante nel settore di attività per la quale si chiede l'iscrizione.

Nell'ambito delle sue attribuzioni di coordinamento che lo legittimano ad adottare direttive nei confronti delle sezioni regionali e provinciali, il Comitato, con Circolare n. 8152 del 9 dicembre 1999 ha chiarito che ai fini del riconoscimento dell'esperienza maturata per conseguire la qualifica di responsabile tecnico, la figura del legale rappresentante di società commerciali può essere assimilata alla figura del "titolare d'impresa" qualora lo stesso legale rappresentante svolga effettivamente e direttamente attività di gestione, con specifica responsabilità operativa.

In conclusione, è di tutta evidenza che la stessa normativa di settore riconosce la figura del responsabile tecnico distinto dal o dai titolari dell'impresa, e in assenza di specifiche preclusioni come invece previsto per altre attività (vedi autoriparatori), non si vede motivo per negare alle imprese artigiane di smaltimento rifiuti di ricorrere ad una interpretazione estensiva della legge quadro n. 443/85 già tranquillamente ammessa in altri settori d'attività artigiani.

Il Presidente CRA

Giulio Cavassini



Prot. n. 13621 .....

Regione Emilia Romagna  
Assessorato alle attività prod.ve  
COMM.NE REGIONALE  
PER L'ARTIGIANATO

**Oggetto:** gestione rifiuti:  
QUESITO.

Viale Aldo Moro, 44  
40127 - BOLOGNA

Come è noto lo svolgimento delle attività disciplinate dal D.lgs 5/2/1997 n. 22, richiede l'iscrizione all'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti. Il certificato di iscrizione a detto albo, indica il nome di un preposto all'esercizio delle attività, nella persona di un soggetto in possesso di particolari requisiti professionali.

Con la presente si chiede il parere di codesta spettabile Commissione perché valuti la compatibilità dell'individuazione del preposto in persona diversa da titolare dell'impresa individuale, rispetto all'articolo 2 della Legge 443/85, in cui si dice che "l'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali".

Distinti saluti.



**IL PRESIDENTE**  
(Francesco Zavatta)

**IL SEGRETARIO**  
(Dott. Maurizio Pecorella)

